

Statuto Landgard eG

Stato: giugno 2023

Indice

Statuto di Landgard eG

I.	Denominazione sociale, sede, scopo e oggetto della cooperativa	Pagina 1
§ 1	Denominazione sociale, sede, scopo e oggetto della cooperativa	1
II.	Acquisizione e cessazione dello status di socio	2
§ 3 § 4 § 5 § 6 § 7 § 8 § 9	Acquisizione dello status di socio Acquisizione dello status di socio Uscita dalla cooperativa Recesso dallo status di socio Decesso di un socio, scioglimento o estinzione di una società di persone o di una persona giuridica in qualità di socio Motivi di espulsione di un socio Dichiarazione di espulsione, conseguenze Ricorso contro l'espulsione Liquidazione del socio espulso Trasferimento dell'attivo aziendale	2 3 3 3 4 4 5 6 6 7
III.	Diritti e doveri dei soci	8
§ 13	Diritti dei soci Doveri dei soci Luogo di adempimento, foro competente	8 9 9
IV.	Capitale sociale e importo di garanzia	9
§ 16 § 17 § 18	Ammontare della quota sociale, inammissibilità della cessione o della costituzione in pegno dell'attivo aziendale a terzi, capitale minimo della società Partecipazione obbligatoria del socio, quote sociali volontarie, versamento Obbligo limitato di versare contributi aggiuntivi Riserva statutaria Altre riserve di utili, riserva di capitale	9 10 12 12 12
V.	Organi della cooperativa	13
§ 20	Organi della cooperativa	13
1.	Il Consiglio di amministrazione	14
§ 23 § 24 § 25 § 26 § 27 § 28 § 29	Composizione, nomina, scioglimento, rapporto di servizio Direzione della cooperativa Processo decisionale Rappresentanza della cooperativa Compiti e obblighi del Consiglio di amministrazione Obbligo di diligenza e responsabilità Partecipazione alle riunioni del Consiglio di vigilanza Dimissioni dalla carica Membro sostitutivo del Consiglio di amministrazione Approvazione di prestiti	14 14 15 16 16 17 17 18 18

2.	Il Consiglio di vigilanza	19
§ 31	Composizione ed elezione del Consiglio di vigilanza	19
	Durata del mandato	19
	Elezione di sostituti	20
	Carica onoraria, rimborso spese	20
	Elezione del presidente e del vicepresidente	20
	Convocazione delle riunioni	21
	Delibere	22
	Approvazione di prestiti	23
	Compiti del Consiglio di vigilanza, regolamento interno	23
	Formazione di comitati	23
	Ulteriori obblighi del Consiglio di vigilanza	24
	Compiti e diritti speciali del Presidente	
3 72	del Consiglio di vigilanza e del suo sostituto	25
8 13	Obbligo di diligenza e responsabilità	25
	Rimozione dalla carica	26
	(eliminato)	26
8 45	(elifilitato)	20
3.	L'Assemblea dei rappresentanti	27
	Esercizio dei diritti di socio	27
§ 46 a	a Eleggibilità	27
§ 46 b	o Ciclo di voto e numero di rappresentanti	27
§ 46 d	Diritto di voto attivo	28
§ 46 d	d Procedura di voto	28
§ 46 e	e Durata del mandato, inizio e fine della carica di rappresentante	29
§ 47	Termine e luogo di riunione	30
§ 48	Convocazione e ordine del giorno	31
	Presidenza dell'assemblea	32
	Diritto di voto	32
	Diritto all'informazione	33
	Votazioni ed elezioni	34
	Congedo	34
	Verbale dell'assemblea	35
	Partecipazione della federazione di auditing	35
	Assemblea virtuale, ibrida e con procedura allungata	36
	Partecipazione scritta o elettronica all'adozione di delibere in un'assemblea	36
S 550	dei rappresentanti tenuta solo in presenza Partecipazione dei membri del Consiglio di vigilanza a un'assemblea in presenza	
	nmagini e audio e trasmissione dell'Assemblea dei rappresentanti con immagini e audio	37
§ 56	Punti per l'adozione delle delibere	37
	Requisiti di maggioranza	38
VI.	Contabilità	39
§ 58	Esercizio finanziario	39
	Bilancio annuale e relazione sulla gestione	39
	Destinazione dell'utile d'esercizio	40
	Copertura di una perdita di esercizio	40
VII.	Liquidazione della cooperativa	41
§ 62 I	Liquidazione	41
VIII.	Comunicati della cooperativa	41
§ 63	Comunicati	41

Statuto

di

Landgard eG

I.

Denominazione sociale, sede, scopo e oggetto della cooperativa

§ 1 Denominazione sociale, sede, scopo e oggetto della cooperativa

(1)

La denominazione sociale della cooperativa è:

Landgard eG

(2)

La sede della cooperativa è

47638 Straelen

(3)

Lo scopo della cooperativa è la promozione e il sostegno economico dei soci attraverso operazioni commerciali comuni. Questo scopo può essere raggiunto anche attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società.

(4)

L'oggetto della società è acquisire e detenere partecipazioni in società di commercializzazione ai sensi del § 1 comma 2 della legge tedesca sulle cooperative (indicata nel presente documento come GenG) e coltivare l'idea cooperativa. A tal scopo, la cooperativa può, in particolare, organizzare eventi informativi e fornire informazioni scritte ai soci. La cooperativa fornisce consulenza ai propri soci su questioni legate a giardinaggio, agricoltura e floricoltura, in particolare nel campo della coltivazione di fiori, piante, frutta e ortaggi.

(5)

La cooperativa è autorizzata a creare tutte le strutture e a prendere tutte le misure necessarie per raggiungere il suo scopo economico.

(6)

Sono ammesse operazioni commerciali con i non soci da parte della cooperativa o delle sue aziende associate. Le aziende associate ai sensi del presente Statuto sono persone giuridiche e società di persone in cui la Cooperativa detiene una partecipazione diretta o indiretta e che la Cooperativa utilizza per adempiere al suo mandato di promozione.

II.

Acquisizione e cessazione dello status di socio

§ 2 Condizioni per l'acquisizione dello status di socio

(1)

Possono diventare soci

- a) persone fisiche
- b) società di persone
- c) persone giuridiche di diritto pubblico o privato e loro rappresentanti legali,

che agiscono commercialmente come

- produttori
- grossisti/dettaglianti
- fornitori di servizi

nel settore dei prodotti orticoli, agricoli e floricoli.

(2)

In via eccezionale, il Consiglio di amministrazione può ammettere come soci persone che non soddisfano tali requisiti.

(3)

I requisiti di cui al comma 1 non si applicano ai membri del Consiglio di amministrazione della cooperativa e ai rappresentanti legali dei soci, nonché alla Kreisvereinigung der Gemüse-, Obst- und Gartenbauer e.V. Straelen.

§ 3 Acquisizione dello status di socio

(1)

Lo status di socio si acquisisce mediante

- a) una dichiarazione incondizionata di adesione firmata dal socio aderente, che deve essere conforme ai requisiti della GenG, e
- b) l'ammissione da parte della cooperativa.

(2)

Se la cooperativa rifiuta l'adesione, il richiedente ne viene informato senza indugio e senza fornire alcuna motivazione, con la restituzione della sua dichiarazione di adesione.

§ 4 Uscita dalla cooperativa

Il socio esce dalla cooperativa per

- recesso (§ 5)
- decesso (§ 6 comma 1)
- Scioglimento o estinzione di una società di persone o di una persona giuridica (§ 6 comma 2)
- Espulsione (§§ 7-9)
- Trasferimento dell'attivo aziendale (§ 11).

§ 5 Recesso dallo status di socio

(1)

Ogni socio ha il diritto di recedere dall'associazione al termine dell'esercizio finanziario.

(2)

Il recesso deve essere comunicato per iscritto e deve pervenire alla cooperativa almeno 12 mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

(3)

Se un socio partecipa con più quote sociali senza esservi obbligato dallo statuto o da un accordo con la cooperativa, può disdire un'ulteriore partecipazione con una o più delle sue ulteriori quote. Comma 1 e 2 si applicano di conseguenza.

§ 6 Decesso di un socio, scioglimento o estinzione di una società di persone o di una persona giuridica in qualità di socio

(1) In caso di decesso, il socio cessa di essere tale. Il suo status di socio passa all'erede.

(2)

Se una società di persone o una persona giuridica viene sciolta o cessa di esistere, lo status di socio termina alla chiusura dell'esercizio finanziario in cui lo scioglimento o la cessazione dell'attività hanno avuto effetto. In caso di successione a titolo universale, lo status di socio viene mantenuto fino alla fine dell'esercizio dal successore a titolo universale.

§ 7 Motivi di espulsione di un socio

Un socio può essere espulso se si applica uno dei seguenti motivi:

- 1. perdita dei diritti civili;
- 2. cessazione dei pagamenti, vigilanza e avvio di una procedura di insolvenza;
- 3. la cooperativa ha intentato una causa contro il socio per un credito non contestato;
- 4. il socio, nonostante la richiesta scritta sotto minaccia di espulsione, non adempie in misura considerevole agli obblighi previsti dal presente statuto o dal contratto di fornitura e dai relativi termini e condizioni di consegna e pagamento della società operativa della cooperativa responsabile del socio;
- 5. le condizioni di ammissione alla cooperativa (§ 2) non sono state soddisfatte o hanno cessato di esistere:
- 6. il socio trasferisce la propria attività commerciale in un luogo al di fuori del territorio di vendita dell'agenzia di recupero crediti della cooperativa responsabile per lui;
- 7. il fatturato dell'anno solare, che il socio come fornitore in prima persona e tramite il coniuge, i genitori, i figli o i fratelli e le sorelle, realizza con l'agenzia di recupero crediti della cooperativa di cui è responsabile, è inferiore a 5.000,00 euro (esclusa l'imposta sul fatturato prevista dalla legge); la disposizione di cui sopra non si applica al socio che è già tale al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto o che diventa socio attraverso una fusione con la sua precedente cooperativa;
- 8. il socio agisce in modo significativo contro gli interessi e le preoccupazioni della cooperativa.

§ 8 Dichiarazione di espulsione, conseguenze

(1)

L'espulsione avviene per decisione del Consiglio di amministrazione alla fine dell'anno finanziario. Prima di ciò, il socio avrà la possibilità di prendere posizione sulla decisione di espulsione.

Il Consiglio di amministrazione comunicherà immediatamente l'espulsione al socio con lettera raccomandata, indicando i fatti su cui essa si basa e il motivo legale o statutario di tale decisione.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di vigilanza possono essere espulsi solo con delibera dell'Assemblea dei rappresentanti.

- (2) Dal momento dell'invio della lettera (§ 8, comma 1, frase 3), la persona espulsa non può più essere membro del Consiglio di amministrazione, del Consiglio di vigilanza, del Comitato elettorale, rappresentante o sostituto, partecipare alle Assemblee dei rappresentanti, alle Assemblee dei soci o alle elezioni dell'Assemblea dei rappresentanti né continuare a utilizzare le strutture della cooperativa. L'accettazione dei prodotti del socio, così come della sua la fornitura, sia direttamente da parte della società di recupero crediti della cooperativa per lui responsabile, sia da parte di un altro fornitore per le fatture di quest'ultimo, saranno interrotte a partire dalla stessa data. I prodotti/beni già acquistati o ordinati presso il socio prima dell'espulsione saranno invece consegnati e accettati su richiesta dell'agenzia di recupero crediti della cooperativa responsabile del socio.
- (3)
 Dal momento dell'espulsione, il socio espulso perderà il diritto di utilizzare i simboli pubblicitari dell'agenzia di recupero crediti della cooperativa di cui è responsabile e di apporre tali marchi.
 Dovrà accettare la rimozione dei simboli pubblicitari e dell'etichettatura e consegnare il materiale pubblicitario e di etichettatura in suo possesso, nonché i mezzi tecnici di produzione recanti tali simboli.

§ 9 Ricorso contro l'espulsione

(1)

È possibile presentare ricorso contro l'espulsione decisa dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di vigilanza deciderà in merito al ricorso.

(2)

Il ricorso deve essere presentato al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata entro un mese dall'invio della notifica di espulsione.

- (3)
- La decisione del Consiglio di vigilanza sul ricorso è definitiva. La persona espulsa ha la facoltà di intraprendere un'azione legale ordinaria contro l'espulsione. Tuttavia, l'azione legale ordinaria è esclusa se il socio non si è avvalso della possibilità di ricorso.
- (4)
 Se l'espulsione è stata decisa dall'Assemblea dei rappresentanti, non vi è diritto di ricorso.

§ 10 Liquidazione del socio espulso

(1)

La liquidazione del socio espulso da parte della cooperativa si basa sul bilancio della stessa. Le eventuali perdite di bilancio riportate saranno prese in considerazione in proporzione alle quote obbligatorie (§§ 16 commi 1 e 2, 61 commi 2 e 3). L'attivo aziendale del socio uscente versato entro 6 mesi dall'uscita, purché attraverso tale operazione non si vada al di sotto della soglia minima di capitale della cooperativa (§ 15, comma 5). Il socio uscente non ha alcun diritto sulle riserve e sugli altri beni della cooperativa. La cooperativa ha il diritto, in caso di liquidazione, di compensare i crediti vantati nei confronti del socio uscente con il saldo di liquidazione. La cooperativa risponde del saldo di liquidazione del socio come pegno per qualsiasi inadempienza, in particolare nelle procedure di insolvenza contro il patrimonio del socio.

- (2)
- Se il patrimonio della cooperativa, comprese le riserve e tutti gli attivi aziendali, non è sufficiente a coprire i debiti, il socio uscente è tenuto a versare alla cooperativa una quota del disavanzo calcolata in proporzione alle quote possedute, ma non superiore all'importo di garanzia.
- (3)
 I commi 1 e 2 si applicano per analogia alla liquidazione in caso di rescissione di singole quote sociali.

§ 11 Trasferimento dell'attivo aziendale

(1)

Un socio può in qualsiasi momento, anche nel corso dell'esercizio, trasferire il proprio attivo aziendale a un altro socio mediante un contratto scritto e recedere così dalla cooperativa senza liquidazione, a condizione che il cessionario diventi socio al suo posto. Se il cessionario è già socio, il trasferimento dell'attivo aziendale è consentito solo se il suo attivo aziendale precedente, dopo l'aggiunta dell'attivo aziendale del cedente, non supera l'importo totale delle quote sociali di cui il cessionario è o diventa socio.

(2)

La cessione dell'attivo aziendale richiede il consenso della cooperativa.

III.

Diritti e doveri dei soci

§ 12 Diritti dei soci

(1)

Il rapporto giuridico tra la cooperativa e i soci è disciplinato dalle disposizioni del presente statuto e dalle disposizioni della GenG.

(2)

I soci della cooperativa hanno il diritto:

- a) di partecipare all'elezione dell'Assemblea dei rappresentanti e di candidarsi alla carica di rappresentante nell'ambito delle disposizioni del presente statuto;
- b) di richiedere informazioni sugli affari della cooperativa in qualità di rappresentanti nell'Assemblea dei rappresentanti:
- c) di richiedere in forma testuale, indicandone lo scopo e le motivazioni, che vengano annunciati punti da deliberare in un'Assemblea dei rappresentanti; ciò necessita che la richiesta pervenga da almeno un decimo dei rappresentanti o dei soci della Cooperativa; i soci su richiesta dei quali vengono annunciati i punti da deliberare avranno il diritto di partecipare a tale Assemblea dei rappresentanti in tale misura; il diritto di parola e presentare una mozione in merito a tali punti è esercitato da un socio che viene determinato dai soci partecipanti;
- d) di richiedere in forma scritta, indicandone lo scopo e le motivazioni, la convocazione di un'Assemblea dei rappresentanti straordinaria; ciò necessita che la richiesta pervenga da almeno un decimo dei rappresentanti o dei soci della Cooperativa; i soci su richiesta dei quali viene convocata un'Assemblea dei rappresentanti hanno il diritto di partecipare a tale Assemblea dei rappresentanti; il diritto di parola e presentare una mozione in merito a tali punti è esercitato da un socio che viene determinato dai soci partecipanti;
- e) di partecipare all'utile annuale in conformità alle disposizioni e alle delibere in materia;
- f) di richiedere a proprie spese, in tempo utile prima dell'adozione del bilancio annuale da parte dell'Assemblea dei rappresentanti, una copia del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e della relazione del Consiglio di vigilanza;
- g) di richiedere una copia del verbale dell'Assemblea dei rappresentanti;
- h) di prendere visione dell'elenco dei membri;
- i) di prendere visione in qualsiasi momento di un elenco contenente i nomi e gli indirizzi dei rappresentanti eletti e dei rappresentanti sostituti o ricevere una copia dell'elenco.

§ 13 Doveri dei soci

I soci della cooperativa hanno il dovere:

- a) di rispettare le disposizioni dello statuto e le delibere dell'Assemblea dei rappresentanti adottate nell'ambito della legge e dello statuto;
- b) di effettuare i versamenti sulla quota sociale o sulle quote sociali secondo quanto previsto dal § 16 commi 4 e 5 dello Statuto o da un accordo raggiunto con la Cooperativa;
- c) di rilevare il numero di quote obbligatorie previste dallo statuto (§ 16 commi 1 e 2);
- d) di comunicare immediatamente alla cooperativa ogni cambiamento di indirizzo, forma giuridica e rapporti di proprietà/partecipazione;
- e) di contribuire a una procedura operativa razionale nella società che opera nella cooperativa di cui sono responsabili, in particolare rispettare le condizioni di consegna e di pagamento rispettivamente applicabili;
- f) di pagare una tassa di ammissione al momento dell'entrata nella cooperativa, a condizione che tale tassa sia stata fissata dall'Assemblea dei rappresentanti.

§ 14 Luogo di adempimento, foro competente

(1)

Il luogo di adempimento degli obblighi del socio è la sede legale della cooperativa.

(2)

Per le controversie tra il socio e la cooperativa derivanti dal rapporto associativo è competente il tribunale di Krefeld.

IV.

Capitale sociale e importo di garanzia

§ 15 Ammontare della quota sociale, inammissibilità della cessione o della costituzione in pegno dell'attivo aziendale a terzi, capitale minimo della cooperativa

(1)

La quota sociale è pari a € 2.000,00 (in lettere: duemila euro).

(2)

I versamenti effettuati sulla quota sociale più altri crediti e meno gli importi cancellati per coprire le perdite costituiscono l'attivo aziendale di un socio.

(3)

Finché il socio non lascia la cooperativa, l'attivo aziendale non può essere versato dalla cooperativa o dato in pegno nel corso dell'attività; non è possibile rinunciare a un versamento dovuto. Il socio non può compensare un versamento dovuto.

(4)

La cessione o la costituzione in pegno dell'attivo aziendale a terzi è inammissibile e non valida nei confronti della cooperativa. Al saldo di liquidazione si applica il § 10.

(5)

Il capitale minimo della cooperativa è pari al 70% dell'importo totale dell'attivo aziendale alla fine dell'esercizio precedente. Il pagamento del saldo di liquidazione dei soci uscenti o che hanno disdetto singole quote sociali non può causare una diminuzione di tale capitale minimo. Fino a quando il suo pagamento causa una riduzione del capitale minimo, il saldo di liquidazione viene sospeso in tutto o in parte, in proporzione a tutti i crediti di liquidazione; i crediti degli anni precedenti interessati da una sospensione saranno trattati con priorità rispetto agli altri.

§ 16 Partecipazione obbligatoria del socio, quote sociali volontarie, versamento

(1)

Ogni socio partecipa con una quota.

(2)

I soci sono tenuti a partecipare con una quota aziendale aggiuntiva per ogni 25.000,00 euro (in lettere: venticinquemila euro) o frazione di fatturato di consegna al netto dell'imposta sul fatturato, ma con un massimo di 75 quote aziendali (quote obbligatorie). È determinante il fatturato delle consegne del socio presso la cooperativa o un'impresa affiliata alla cooperativa nell'ultimo esercizio precedente l'invito ad acquistare ulteriori quote sociali.

Se un socio non ha effettuato alcun fatturato di consegna nell'ultimo esercizio, è determinante il fatturato di consegna previsto dal socio presso la cooperativa o un'impresa affiliata alla cooperativa per l'esercizio in corso. <u>Il calcolo si applica in maniera analoga ai nuovi soci.</u> Le quote sociali volontarie già rilevate vengono accreditate a fronte delle quote obbligatorie da rilevare.

(3)

Un socio può partecipare con ulteriori quote sociali oltre a quelle obbligatorie ai sensi del comma 2 (quote volontarie). La partecipazione con quote sociali volontarie non può essere consentita prima che tutte le quote del socio, ad eccezione dell'ultima di nuova acquisizione,

siano state interamente versate. Un socio non può partecipare alla cooperativa con più di 150 quote sociali.

(4)

Su una quota obbligatoria entro la fine dell'anno finanziario in cui è avvenuta l'iscrizione nell'elenco dei soci e la notifica di adesione devono essere versati 200,00 (in lettere: duecento euro). Il versamento sarà effettuato nel caso di soci che effettuano un fatturato di consegne in tale anno, mediante compensazione con i crediti di Landgard eG derivanti da tali vendite. Nel caso di soci che non effettuano alcun fatturato di consegna quest'anno o il cui fatturato di consegna è troppo basso, l'intero importo o l'importo rimanente dopo la compensazione viene versato tramite bonifico bancario. L'Assemblea dei rappresentanti stabilisce l'importo e il momento degli ulteriori versamenti per la quota obbligatoria (§ 50 GenG). Le quote sociali volontarie di € 200,00 (in lettere: duecento euro) devono essere versate entro la fine dell'esercizio in cui avviene l'iscrizione o la notifica dell'adesione mediante compensazione o, in assenza di fatturato di consegna, mediante bonifico.

- (5) Invece che in contanti, i pagamenti dovuti per la quota sociale possono essere effettuati anche mediante cessione di crediti da consegna o prestiti del socio nei confronti di società affiliate alla cooperativa.
- (6)
 Se l'attivo aziendale è stato ridotto dalla cancellazione delle perdite (§ 61 commi 2 e 3), deve essere reintegrato mediante la cancellazione degli utili e degli interessi successivi fino al completo pagamento delle quote sociali.
- Sull'attivo aziendale delle quote volontarie matura un interesse di almeno 2 punti percentuali all'anno. Su proposta congiunta del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di vigilanza, l'Assemblea dei rappresentanti può decidere un tasso di interesse più elevato. L'interesse sarà calcolato in base alla situazione dell'attivo aziendale delle quote volontarie al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Gli interessi vengono pagati entro sei mesi dalla fine dell'esercizio, ma non prima dell'adozione del bilancio annuale. Gli interessi sono accreditati sull'attivo aziendale delle quote obbligatorie e volontarie fino al completo pagamento delle quote sociali. Se il bilancio annuale della cooperativa presenta una perdita netta per un esercizio o una perdita riportata che non è coperta in tutto o in parte dalle riserve di utili, un utile netto per l'esercizio e un utile riportato, gli interessi non possono essere pagati sull'importo non coperto per quell'esercizio.

§ 17 Obbligo limitato di versare contributi aggiuntivi

L'obbligo dei soci di versare contributi aggiuntivi è limitato all'importo di garanzia. Per la prima quota sociale è previsto un importo di garanzia di 2.000,00 euro (in lettere: duemila euro). Alle quote successive non è associato alcun importo di garanzia.

§ 18 Riserva statutaria

(1)

La riserva statutaria serve a coprire le perdite di bilancio.

(2)

È costituita da un accantonamento annuale pari ad almeno il 10% dell'utile netto annuale più eventuali utili riportati o meno eventuali perdite riportate, purché la riserva non raggiunga il 20% del totale di bilancio.

(3)

L'Assemblea dei rappresentanti decide in merito all'utilizzo della riserva statutaria.

(4)

I soci che escono prima dello scioglimento della cooperativa non hanno diritto alla riserva statutaria.

§ 19 Altre riserve di utili, riserva di capitale

(1)

Oltre alla riserva statutaria, viene costituita un'altra riserva di utili, alla quale viene destinato ogni anno almeno il 10% dell'utile netto annuale più eventuali utili riportati e meno eventuali perdite riportate. Possono essere costituite altre riserve di utili. Il Consiglio di amministrazione decide in merito alla loro destinazione.

(2)

Se vengono riscosse tasse d'ammissione, penali o contributi analoghi, questi vengono assegnati a una riserva di capitale da costituire. Il Consiglio di amministrazione decide in merito alla loro destinazione.

(3)

I soci che escono prima dello scioglimento della cooperativa non hanno diritto alle altre riserve di utili e di capitale.

V. Organi della cooperativa

§ 20 Organi della cooperativa

Gli organi della cooperativa sono:

- 1. il Consiglio di amministrazione
- 2. il Consiglio di vigilanza
- 3. l'Assemblea dei rappresentanti

1. Il Consiglio di amministrazione

§ 21 Composizione, nomina, scioglimento, rapporto di servizio

(1)

Il Consiglio di amministrazione è composto da almeno due membri a tempo pieno - di seguito denominati membri del Consiglio di amministrazione. I membri del Consiglio di amministrazione devono essere soci della cooperativa.

(2)

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati e revocati dal Consiglio di vigilanza, che può nominare un presidente o un portavoce del Consiglio di amministrazione.

(3)

Il Consiglio di vigilanza è responsabile della stipula, della modifica e della risoluzione dei contratti di servizio con i membri del Consiglio di amministrazione, nonché della conclusione degli accordi di risoluzione. Le dichiarazioni del Consiglio di vigilanza sono rilasciate dal suo presidente o, in caso di impedimento, dal suo sostituto.

(4)

La cessazione del contratto di servizio di un membro del Consiglio di amministrazione comporta la cessazione dell'incarico.

(5)

I membri del Consiglio di amministrazione si ritirano dal Consiglio di amministrazione al più tardi alla fine dell'anno solare in cui compiono 67 anni.

Con delibera del Consiglio di vigilanza, le persone che hanno raggiunto o superato questo limite di età possono essere nominate nel Consiglio di amministrazione o rimanere in carica oltre il limite di età se vi sono ragioni particolari e ciò è nell'interesse della cooperativa.

(6)

Se i membri del Consiglio di amministrazione si dimettono, non possono essere eletti nel Consiglio di vigilanza prima che sia stata concessa la dimissione.

§ 22 Direzione della cooperativa

(1)

Il Consiglio di amministrazione dirige la cooperativa sotto la propria responsabilità. Conduce gli affari della cooperativa in conformità alle disposizioni di legge, in particolare alla GenG, allo statuto e al regolamento interno del Consiglio di amministrazione.

(2)

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati congiuntamente per dirigere la cooperativa.

§ 23 Processo decisionale

(1)

Le decisioni del Consiglio di amministrazione richiedono in linea di principio l'adozione di una delibera. Ulteriori dettagli sono disciplinati dal regolamento interno del Consiglio di amministrazione.

(2)

Il Consiglio di amministrazione raggiunge un quorum se più della metà dei suoi membri partecipa all'adozione delle delibere, a meno che disposizioni di legge obbligatorie non prevedano diversamente. Il regolamento interno del Consiglio di amministrazione può inoltre prevedere che le delibere richiedano la partecipazione di alcuni membri del Consiglio di amministrazione o l'unanimità.

Le delibere del Consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. I membri del Consiglio di amministrazione che si astengono dal voto o che non possono partecipare alla votazione ai sensi del comma 4 sono considerati non presenti ai fini del calcolo della maggioranza; tuttavia, questa disposizione non influisce sul quorum.

(3)

Le delibere del Consiglio di amministrazione su questioni che esulano dal normale svolgimento dei lavori devono essere registrate a fini probatori e il verbale deve essere firmato dai membri del Consiglio di amministrazione che hanno partecipato all'adozione della delibera. Le delibere del Consiglio di amministrazione approvate per circolare a causa dell'urgenza sono vincolanti solo se nessun membro del Consiglio di amministrazione chiede che vengano trattate in una riunione dello stesso. Esse saranno registrate nel verbale della riunione successiva del Consiglio di amministrazione.

Se nessun membro del Consiglio di amministrazione si oppone a questa procedura, le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche senza la presenza fisica in un luogo di riunione mediante comunicazione elettronica (riunione virtuale). Alle stesse condizioni, una riunione del Consiglio di amministrazione può svolgersi sia in presenza fisica nel luogo della riunione sia senza la presenza fisica in tale luogo mediante comunicazione elettronica (riunione ibrida).

Se nessun membro del Consiglio di amministrazione si oppone a questa procedura, una delibera può essere adottata senza convocare una riunione per iscritto o tramite comunicazione elettronica.

(4)

Se vengono discusse questioni commerciali della cooperativa che riguardano interessi di un membro del Consiglio di amministrazione o di una persona o società a lui vicina o di una persona o società da egli rappresentata in virtù di una legge o di una procura, tale membro del Consiglio di amministrazione non può partecipare alla discussione né all'adozione di una delibera. Tuttavia, egli deve essere ascoltato prima dell'adozione di una delibera.

(5)

Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha il diritto di chiedere la convocazione di una riunione.

§ 24 Rappresentanza della cooperativa

(1)

Il Consiglio di amministrazione rappresenta la cooperativa in sede giudiziale e stragiudiziale; Due membri del Consiglio di amministrazione possono firmare e rilasciare dichiarazioni legalmente vincolanti a nome della cooperativa. La cooperativa può anche essere rappresentata legalmente da un membro del Consiglio di amministrazione insieme a un firmatario autorizzato (procuratore). I membri del Consiglio di amministrazione sono autorizzati a rappresentare contemporaneamente la cooperativa e terzi in negozi giuridici tra loro (esenzione parziale dal § 181 del Codice civile tedesco, in seguito BGB).

(2)

Le disposizioni relative al conferimento di procure rimangono inalterate. Ulteriori dettagli sulla rappresentanza legale saranno disciplinati dal regolamento interno del Consiglio di amministrazione che sarà emanato in conformità al presente statuto.

§ 25 Compiti e obblighi del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è tenuto a:

- 1. gestire correttamente gli affari della cooperativa in conformità con gli obiettivi della stessa;
- redigere un regolamento interno in accordo con il Consiglio di vigilanza, che richiede l'adozione unanime di una delibera da parte del Consiglio di amministrazione e deve essere firmato da tutti i membri dello stesso;
- 3. pianificare e attuare tempestivamente le misure relative al personale, all'organizzazione e al materiale necessarie per il corretto funzionamento operativo;
- 4. assicurare una corretta tenuta dei libri contabili e un'adeguata contabilità;

- 5. decidere sull'ammissione dei soci e sulla partecipazione con ulteriori quote sociali e tenere l'elenco dei soci ai sensi della GenG e provvedere alle registrazioni e alle notifiche che gli competono ai sensi della GenG;
- 6. redigere il bilancio annuale e la relazione sulla gestione al più tardi entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legge e presentarli senza indugio al Consiglio di vigilanza e, insieme alla sua relazione, all'Assemblea dei rappresentanti per l'adozione del bilancio annuale;
- 7. comunicare tempestivamente alla federazione di auditing stabilita dalla legge la convocazione, la data, l'ordine del giorno e le mozioni dell'Assemblea dei rappresentanti;
- 8. porre rimedio alle eventuali carenze riscontrate nella relazione di auditing e riferire in merito alla federazione di auditing stabilita dalla legge;
- 9. informare senza indugio il Consiglio di vigilanza almeno trimestralmente, su richiesta o in caso di motivi importanti, sull'andamento degli affari e sulla pianificazione aziendale della cooperativa e delle sue società collegate, in particolare per quanto riguarda eventuali rischi;

§ 26 Obbligo di diligenza e responsabilità

(1)

Nelle loro attività di gestione, i membri del Consiglio di amministrazione devono esercitare la dovuta diligenza, prudenza e coscienziosità. Devono mantenere il segreto sulle informazioni riservate o sui segreti aziendali e commerciali di cui sono venuti a conoscenza grazie alle loro attività nel Consiglio di amministrazione.

(2)

I membri del Consiglio di amministrazione che violano i loro doveri sono tenuti a risarcire in solido la cooperativa per i danni che ne derivano.

§ 27 Partecipazione alle riunioni del Consiglio di vigilanza

(1)

I membri del Consiglio di amministrazione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di vigilanza, a meno che il presidente del Consiglio di vigilanza non disponga diversamente. Alle riunioni del Consiglio di vigilanza, il Consiglio di amministrazione fornisce le informazioni necessarie sulle questioni aziendali.

(2)

I membri del Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto sulle delibere del Consiglio di vigilanza.

§ 28 Dimissioni dalla carica

I membri del Consiglio di amministrazione possono dimettersi dalla carica entro il termine della nomina solo per giusta causa. Le dimissioni devono essere annunciate in tempo utile per consentire alla cooperativa di prendere altre disposizioni per lo svolgimento delle proprie attività. Il membro del Consiglio di amministrazione che viola questa disposizione è responsabile nei confronti della cooperativa per i danni che ne derivano.

§ 29 Membro sostitutivo del Consiglio di amministrazione

(1) In caso di dimissioni o di impedimento permanente o di natura non temporanea di un membro del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di vigilanza elegge immediatamente tra i suoi membri un membro sostitutivo del Consiglio di amministrazione per un periodo da stabilire, se, a causa delle suddette dimissioni o dell'impedimento non si raggiunge il numero minimo di due membri del Consiglio di amministrazione. Il membro sostitutivo del Consiglio di amministrazione assumerà i diritti e i doveri di un membro ordinario del Consiglio di amministrazione fino a quando il Consiglio di vigilanza non avrà nominato un nuovo membro del Consiglio di amministrazione; cosa che deve avvenire senza indugio.

(2)
La registrazione del membro sostitutivo del Consiglio di amministrazione deve essere effettuata immediatamente presso il tribunale di registrazione competente per la cooperativa.

§ 30 Approvazione di prestiti

I prestiti ai membri del Consiglio di amministrazione o a persone o imprese ai sensi del § 23, comma 4, richiedono l'approvazione del Consiglio di vigilanza.

2. Il Consiglio di vigilanza

§ 31 Composizione ed elezione del Consiglio di vigilanza

(1)

Il Consiglio di vigilanza è composto da 12 membri, ossia sei membri eletti dall'Assemblea dei rappresentanti e sei membri la cui elezione è disciplinata dalla legge tedesca sulla cogestione da parte dei lavoratori (di seguito indicata con MitbestG. I membri del Consiglio di vigilanza eletti dall'Assemblea dei rappresentanti non possono comprendere più di un terzo dei soci che non soddisfano i requisiti di ammissione di cui al § 2, comma 1, per l'adesione alla cooperativa.

(2)

Non possono essere eletti nel Consiglio di vigilanza coloro che sono membri del Consiglio di amministrazione o che sono vicini personalmente o economicamente a un membro del Consiglio di amministrazione, in particolare coniugi, genitori, figli o fratelli di membri del Consiglio di amministrazione. Non sono altresì eleggibili coloro che abbiano compiuto i 67 anni di età.

(3)

Con la nomina dei membri del Consiglio di vigilanza, vengono nominati contemporaneamente almeno uno e al massimo sei membri sostitutivi in totale, che diventeranno membri del Consiglio di vigilanza nel caso in cui un membro del Consiglio di vigilanza si ritiri prima della fine del suo mandato. I detentori delle quote eleggono i membri supplenti in modo tale che nella stessa Assemblea dei rappresentanti siano eletti membri supplenti in sostituzione di un membro uscente per il resto del suo mandato, in ordine decrescente secondo il numero di voti ottenuti.

§ 32 Durata del mandato

(1)

L'elezione dei membri del Consiglio di vigilanza ha una durata di 3 anni. Il mandato inizia alla chiusura dell'Assemblea dei rappresentanti in cui si svolge l'elezione e termina alla chiusura dell'Assemblea dei rappresentanti del terzo esercizio finanziario successivo all'elezione. L'esercizio finanziario in cui il membro del Consiglio di vigilanza è eletto è incluso in questo calcolo. Un terzo dei membri del Consiglio di vigilanza eletti dall'Assemblea dei rappresentanti esce ogni anno; se il numero dei membri non è divisibile per tre, esce il numero inferiore. Nei primi due anni la decisione viene presa per sorteggio, successivamente in base alla durata del mandato. In caso di proroga del Consiglio di vigilanza, esce un terzo dei membri più anziani del Consiglio di vigilanza; tra i nuovi membri, esce a sua volta un terzo per sorteggio fino a quando non si verifica una rotazione; in seguito, anche per questi membri si decide in base

alla durata del mandato.

(2)

È ammessa la rielezione. Si osservi il § 31.

(3)

I membri del Consiglio di vigilanza per i quali, dopo essere stati eletti, si verificano i requisiti di cui al § 31, comma 2, frase 1, sono tenuti a dimettersi immediatamente dalla carica.

§ 33 Elezione di sostituti

- (1) (eliminato)
- (2) (eliminato)

(3)

I membri del Consiglio di vigilanza possono dimettersi dalla carica entro il termine della nomina solo per giusta causa. Le dimissioni devono essere annunciate in tempo utile per consentire alla cooperativa di prendere altre disposizioni per lo svolgimento delle proprie attività. Il membro del Consiglio di vigilanza che viola questa disposizione è responsabile nei confronti della cooperativa per i danni che ne derivano.

§ 34 Carica onoraria, rimborso spese

(1)

I membri del Consiglio di vigilanza esercitano la loro carica a titolo onorifico. Non possono ricevere alcun compenso basato sul risultato aziendale (bonus).

(2)

Le spese (ad esempio, gettoni di presenza, spese di viaggio e spese vive) dei membri del Consiglio di vigilanza possono essere rimborsate. Il rimborso forfettario di tali spese è deciso dall'Assemblea dei rappresentanti. Per compensi superiori a tale importo è necessaria una delibera dell'Assemblea dei rappresentanti.

§ 35 Elezione del presidente e del vicepresidente

(1)

Il Consiglio di vigilanza elegge tra i suoi membri un presidente, un vicepresidente e un ulteriore vicepresidente, ai sensi del § 27 della MitbestG. L'elezione ha luogo dopo l'Assemblea dei

rappresentanti in cui sono stati eletti i membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano gli azionisti, in una riunione che si tiene senza invito speciale. A meno che il Consiglio di vigilanza non decida diversamente ai sensi del comma (3) che segue, il mandato del presidente e dei suoi sostituti continuerà fino alla successiva Assemblea dei rappresentanti in cui saranno eletti i membri del Consiglio di vigilanza che rappresentano gli azionisti.

- (2) Il vicepresidente ha gli stessi diritti del presidente in tutti i casi in cui agisce come sostituto del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo, ad eccezione del secondo voto a cui il presidente ha diritto ai sensi della MitbestG.
- (3)
 La revoca dell'elezione del presidente o dei suoi sostituti è ammessa solo per giusta causa. Si ritiene che esista una buona causa anche nel caso in cui il presidente o un sostituto sia permanentemente impossibilitato a esercitare il proprio ufficio. Per la revoca dell'elezione del presidente e del sostituto eletti ai sensi della MitbestG, si applicano di conseguenza le disposizioni relative alla loro elezione. Se il presidente o un sostituto si ritira prima della scadenza del suo mandato, il Consiglio di vigilanza terrà immediatamente una nuova elezione per il restante mandato della persona ritirata.

§ 36 Convocazione delle riunioni

(1)

Il presidente del Consiglio di vigilanza o, in caso di impedimento, il suo sostituto convoca la riunione indicando gli argomenti da trattare. Finché non saranno stati eletti un presidente e un vicepresidente, le riunioni del Consiglio di vigilanza saranno convocate dal membro del Consiglio di vigilanza in carica da più tempo. In caso di nuova elezione dell'intero Consiglio di vigilanza, la prima riunione del Consiglio di vigilanza sarà convocata dal Consiglio di amministrazione.

(2)

Le riunioni del Consiglio di vigilanza hanno luogo almeno trimestralmente. Inoltre, si convoca una riunione, con l'indicazione degli argomenti da discutere, tutte le volte che ciò risulti necessario nell'interesse della cooperativa, nonché qualora il Consiglio di amministrazione o la metà dei membri del Consiglio di vigilanza lo richiedano per iscritto, indicandone lo scopo e le motivazioni. Se la richiesta non viene accolta, i richiedenti possono convocare essi stessi il Consiglio di vigilanza, esponendo i fatti del caso.

§ 37 Delibere

(1)

Il Consiglio di vigilanza raggiunge il quorum solo se almeno la metà dei membri che lo compongono partecipa all'adozione della delibera. Si applica il § 108 comma 2 frase 4 della legge tedesca sulle società per azioni (di seguito indicata come AktG).

(2)

Se nessun membro del Consiglio di vigilanza si oppone a questa procedura, le riunioni del Consiglio di vigilanza possono essere tenute anche senza la presenza fisica in un luogo di riunione mediante comunicazione elettronica (riunione virtuale). Alle stesse condizioni, una riunione del Consiglio di vigilanza può svolgersi sia in presenza fisica nel luogo della riunione sia senza la presenza fisica in tale luogo mediante comunicazione elettronica (riunione ibrida). Se il presidente del Consiglio di vigilanza o, in caso di impedimento, il suo sostituto, avvia tale risoluzione e nessun membro del Consiglio di vigilanza si oppone a questa procedura, una delibera può essere adottata senza convocare una riunione per iscritto o tramite comunicazione elettronica.

(3)

Le delibere del Consiglio di vigilanza sono adottate a maggioranza. In caso di parità, ciascun membro del Consiglio di vigilanza ha il diritto di chiedere una nuova votazione sulla stessa questione. Se anche in questo caso si verifica una parità, il Presidente del Consiglio di vigilanza ha diritto a due voti.

(4)

Le delibere del Consiglio di vigilanza e i risultati delle sue verifiche sono registrati a fini probatori e i verbali sono firmati dai membri del Consiglio di vigilanza interessati.

(5)

Se vengono discusse questioni commerciali della cooperativa che riguardano interessi di un membro del Consiglio di vigilanza o di una persona o società a lui vicina o di una persona o società da egli rappresentata in virtù di una legge o di una procura, tale membro del Consiglio di vigilanza non può partecipare alla discussione né all'adozione di una delibera. Tuttavia, egli deve essere ascoltato prima dell'adozione di una delibera.

(6)

Le delibere del Consiglio di vigilanza sono rilasciate dal suo presidente o, in caso di impedimento, dal suo sostituto.

§ 38 Approvazione di prestiti

I prestiti ai membri del Consiglio di vigilanza o a persone o imprese ai sensi del § 37, comma 5, richiedono l'approvazione del Consigli di amministrazione e della maggioranza del Consiglio di vigilanza.

§ 39 Compiti del Consiglio di vigilanza, regolamento interno

(1)

Il Consiglio di vigilanza supervisiona il Consiglio di amministrazione nella sua gestione della cooperativa e, a tal fine, si informa sugli affari della cooperativa. Può richiedere relazioni al Consiglio di amministrazione in qualsiasi momento e può, direttamente o tramite singoli membri da esso stabiliti, ispezionare ed esaminare i libri contabili e i registri della cooperativa, nonché il saldo di cassa, le altre scorte e tutte le altre attività e passività della cooperativa. Anche un singolo membro del Consiglio di vigilanza può chiedere informazioni, ma solo al Consiglio di vigilanza in plenum.

(2)
I membri del Consiglio di vigilanza non possono delegare i propri compiti ad altre persone.

(3)

I dettagli sull'adempimento dei doveri del Consiglio di vigilanza sono disciplinati dal regolamento interno. Esso è redatto dal Consiglio di vigilanza previa consultazione del Consiglio di amministrazione. Il regolamento interno viene consegnato ai membri del Consiglio di vigilanza dietro ricevuta di consegna.

§ 40 Formazione di comitati

Per adempiere ai suoi doveri legali e statutari, il Consiglio di vigilanza può formare comitati tra i suoi membri a maggioranza semplice e avvalersi dell'assistenza di esperti a spese della cooperativa. Nel caso in cui il Consiglio di vigilanza formi dei comitati, stabilisce se questi hanno poteri consultivi o decisionali; stabilisce inoltre il numero dei membri del comitato. L'elezione dei membri dei comitati è disciplinata dal regolamento interno del Consiglio di vigilanza. Resta fatto salvo il § 31, comma 3, MitbestG. Il Consiglio di vigilanza istituisce un comitato per il personale e un Comitato di revisione contabile (Audit Committee). Il presidente del Consiglio di vigilanza non presiede il Comitato di revisione. Il presidente del Comitato di revisione deve possedere conoscenze ed esperienze specifiche nell'applicazione dei principi contabili e delle procedure di controllo interno.

Un Comitato con potere decisionale deve essere composto da almeno tre persone. Un Comitato costituisce un quorum se è presente più della metà dei suoi membri, ma non meno

di tre nel caso di decisioni sui prestiti agli organi direttivi. Inoltre, i §§ da 35 a 37 si applicano, per analogia, all'approvazione delle delibere.

§ 41 Ulteriori obblighi del Consiglio di vigilanza

Il Consiglio di vigilanza è tenuto a,

- rappresentare la cooperativa nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione in sede giudiziale e stragiudiziale;
- 2. nominare e revocare i membri del Consiglio di amministrazione; assumere e revocare i membri del Consiglio di amministrazione;
- 3. determinare il comportamento di voto della cooperativa presso le sue società associate in merito a proposte elettorali, elezioni, nomine e revoche di membri del Consiglio di vigilanza che devono essere soci della cooperativa.
- 4. Nominare e revocare le persone che fanno parte dei comitati consultivi delle società associate alla cooperativa, nella misura in cui lo statuto delle società associate lo preveda;
- 5. esaminare i conti annuali, la relazione sulla gestione nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legge - e la proposta del Consiglio di amministrazione per la destinazione di un utile netto dell'esercizio o per la copertura di una perdita netta dell'esercizio, formulare osservazioni e riferire in merito all'Assemblea dei rappresentanti prima dell'adozione dei conti annuali;
- 6. partecipare alle discussioni finali dopo la l'auditing della federazione, discutere la relazione scritta di auditing contabile con il Consiglio di amministrazione senza indugio dopo averla ricevuta e dichiarare eventuali risultati significativi e obiezioni alla stessa alla successiva Assemblea dei rappresentanti. La sintesi dei risultati dell'auditing contenuta nel rapporto di auditing e le parti del rapporto di auditing di cui la federazione di auditing chiede la lettura integrale saranno lette all'Assemblea dei rappresentanti;
- 7. garantire che il Consiglio di amministrazione ponga rimedio alle carenze contestate nel rapporto di auditing;
- 8. decidere sui prestiti a un membro del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di vigilanza, nonché a una persona o società a lui vicina o a una persona o società da lui rappresentata per legge o per delega;
- 9. decidere sul ricorso di un membro escluso contro la sua espulsione, a meno che l'Assemblea dei rappresentanti non sia responsabile dell'espulsione.

10. stabilire la data e il luogo dell'Assemblea dei rappresentanti.

§ 42 Compiti e diritti speciali del Presidente del Consiglio di vigilanza e del suo sostituto

Il presidente del Consiglio di vigilanza, o in sua assenza il suo sostituto, ha il diritto e l'obbligo

- di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di vigilanza, le riunioni congiunte del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di vigilanza e l'Assemblea dei rappresentanti della cooperativa;
- 2. di presenziare alla revisione legale dei conti di volta in volta richiesta;
- 3. di rilasciare le dichiarazioni del Consiglio di vigilanza in conformità alle disposizioni del § 21, comma 3.
- 4. di eseguire le delibere del Consiglio di vigilanza.

§ 43 Obbligo di diligenza e responsabilità

(1)

Nelle loro attività di gestione, i membri del Consiglio di vigilanza devono esercitare la dovuta diligenza, prudenza e coscienziosità, in applicazione analoga del § 26, comma 1, frase 1. Devono mantenere il segreto sulle informazioni riservate o sui segreti aziendali e commerciali di cui sono venuti a conoscenza grazie alle loro attività nel Consiglio di vigilanza.

(2)

I membri del Consiglio di vigilanza che violano i loro doveri sono tenuti a risarcire in solido la cooperativa per i danni che ne derivano.

§ 44 Rimozione dalla carica

Un membro del Consiglio di vigilanza eletto dall'Assemblea dei rappresentanti può essere rimosso dall'incarico prima della scadenza del suo mandato con delibera dell'Assemblea dei rappresentanti, ma tale delibera richiede una maggioranza di tre quarti dei voti espressi dall'Assemblea dei rappresentanti.

§ 45 (eliminato)

3. L'Assemblea dei rappresentanti

§ 46 Esercizio dei diritti di socio

I soci esercitano i loro diritti negli affari della cooperativa all'Assemblea dei rappresentanti finché il numero dei soci è superiore a 1.500. L'Assemblea generale è convocata senza indugio per deliberare l'abolizione dell'Assemblea dei rappresentanti se ciò è richiesto in forma scritta da almeno un decimo dei soci.

§ 46a Eleggibilità

(1)

I rappresentanti possono essere solo persone fisiche con capacità giuridica illimitata che sono soci della cooperativa e non fanno parte del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di vigilanza. Se un socio della cooperativa è una persona giuridica o una società di persone, possono essere eletti rappresentanti le persone fisiche autorizzate a rappresentarla legalmente.

(2)

Un socio non può essere eletto come rappresentante se è stato escluso dalla cooperativa (§ 8 comma 2). Se una persona giuridica o una società di persone è esclusa, le persone fisiche autorizzate a rappresentarla non possono essere elette come rappresentanti.

§ 46b Ciclo di voto e numero di rappresentanti

(1)

Le elezioni dell'Assemblea dei rappresentanti si tengono ogni 4 anni. Viene eletto un rappresentante ogni 25 soci, secondo il regolamento di voto da redigere ai sensi del § 46 d comma 2. È determinante il numero di soci rimasti nella cooperativa alla fine dell'anno sociale precedente l'elezione. Inoltre, devono essere eletti almeno 5 sostituti nell'ordine della loro successione; il Comitato elettorale stabilisce il numero specifico di sostituti.

(2)

Si procederà a una nuova elezione anticipata dell'Assemblea dei rappresentanti se il numero dei rappresentanti, tenendo conto dei sostituti subentrati, scenderà al di sotto del minimo legale di 50.

§ 46c Diritto di voto attivo

(1)

Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti nell'elenco dei soci al momento dell'annuncio delle elezioni. I soci esclusi non hanno diritto di voto (§ 8 comma 2).

(2)

Ogni socio ha diritto a un voto.

(3)

Le persone con incapacità giuridica o con capacità giuridica limitata e le persone giuridiche esercitano il diritto di voto attraverso il loro rappresentante legale, le società di persone attraverso i loro partner autorizzati a rappresentarli.

(4)

I soci, i loro rappresentanti legali o i partner autorizzati a rappresentarli possono farsi rappresentare per delega. Più eredi di un socio deceduto (§ 6 comma 1) possono esercitare il diritto di voto solo attraverso una delega congiunta. Una delega non può rappresentare più di 2 soci. I delegati possono essere solo soci della cooperativa, coniugi, genitori, figli o fratelli del socio o devono avere un contratto di collaborazione o di lavoro con il delegato. Non possono essere delegate le persone a cui è stata inviata una comunicazione di espulsione (§ 8 comma 2).

(5)

I rappresentanti legali o autorizzati o i rappresentanti aventi diritto di voto devono dimostrare per iscritto il loro potere di rappresentanza su richiesta del Comitato elettorale.

§ 46d Procedura di voto

(1)

I rappresentanti e i sostituti vengono eletti a scrutinio diretto, paritario e segreto.

(2)

I dettagli della procedura di voto, compresa la determinazione del risultato di voto, sono disciplinati dal regolamento di voto emanato dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio di vigilanza sulla base di delibere concordi. Il regolamento di voto richiede l'approvazione dell'Assemblea generale/assemblea dei rappresentanti.

(3)

Se un rappresentante perde la propria carica prima della scadenza del suo mandato, subentra un rappresentante sostitutivo, il cui mandato scade non oltre la scadenza del mandato del rappresentante.

(4)

Un elenco con i nomi e gli indirizzi, i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail dei rappresentanti eletti e dei rappresentanti sostitutivi è reso disponibile per la consultazione da parte dei soci per almeno due settimane presso gli uffici della cooperativa o è reso accessibile nell'area non pubblica del sito web della cooperativa fino alla fine del mandato dei rappresentanti. L'affissione o la messa a disposizione su Internet deve essere pubblicata in una gazzetta pubblica. Il termine per l'affissione o la messa a disposizione decorre dalla pubblicazione. Ogni membro può richiedere in qualsiasi momento una copia dell'elenco dei rappresentanti e dei sostituti; ciò va menzionato nella pubblicazione.

§ 46e Durata del mandato, inizio e fine della carica di rappresentante

(1)

I rappresentanti sono eletti per 4 anni ai sensi del comma 2. È ammessa la rielezione.

(2)

Il mandato del rappresentante inizia con l'accettazione dell'elezione, ma non prima che almeno 50 rappresentanti abbiano accettato l'elezione. Non vi è alcun obbligo di accettare l'elezione a rappresentante.T Tuttavia, la persona eletta deve dichiarare senza indugio la propria accettazione dell'elezione. Se non rifiuta l'elezione entro un periodo di 2 settimane da stabilire al momento della notifica della sua elezione, l'elezione si considera accettata.

(3)

La carica di rappresentante termina se, dopo lo svolgimento di una nuova elezione, almeno 50 rappresentanti hanno accettato l'elezione, ma al più tardi al termine dell'Assemblea dei rappresentanti che delibera il congedo del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di vigilanza per il quarto esercizio finanziario, per cui l'esercizio finanziario in cui i rappresentanti sono stati eletti non viene conteggiato. La carica di rappresentante termina anticipatamente se il rappresentante lascia la cooperativa o viene escluso, accetta l'elezione al Consiglio di

amministrazione o al Consiglio di vigilanza, si dimette dalla carica, muore, perde la capacità giuridica o ha una capacità giuridica limitata.

(4)

La carica di rappresentante termina anche se si basa sul fatto che il rappresentante è autorizzato a rappresentare legalmente un socio nella forma giuridica di una persona giuridica o di una società di persone e tale potere di rappresentanza è scaduto o con l'espulsione di tale persona giuridica o società di persone dalla cooperativa. In caso di controversia sulla scadenza del potere di rappresentanza, è determinante la dichiarazione scritta della persona giuridica o della società di persone che ne attesta la scadenza.

(5)

Come prova del potere di rappresentanza, ogni rappresentante riceve un tesserino di riconoscimento dopo l'accettazione dell'elezione, la cui validità scade con la cessazione della carica.

§ 47 Termine e luogo di riunione

(1)

L'Assemblea ordinaria dei rappresentanti si tiene entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

(2)

Le assemblee straordinarie dei rappresentanti possono essere convocate in qualsiasi momento, se necessario. Devono essere convocate se il Consiglio di vigilanza o il Consiglio di amministrazione o, ai sensi del § 12, comma 2, lettera d), almeno un decimo dei soci o dei rappresentanti lo richiede.

(3)

L'Assemblea dei rappresentanti si tiene presso la sede legale della Cooperativa, a meno che il Consiglio di vigilanza non stabilisca un luogo diverso e/o una diversa forma di assemblea (§ 55a).

§ 48 Convocazione e ordine del giorno

- (1) L'Assemblea dei rappresentanti è convocata dal Consiglio di vigilanza. Restano fatti salvi i diritti del Consiglio di amministrazione ai sensi del § 44, comma 1 GenG.
- (2)
 La convocazione dell'assemblea dei rappresentanti deve contenere la denominazione, la sede legale della cooperativa nonché l'ora e il luogo dell'assemblea. Essa viene effettuata mediante notifica diretta a tutti i rappresentanti in forma testuale o mediante pubblicazione una tantum nell'organo di pubblicazione della cooperativa (§ 63), rispettando un termine di almeno 14 giorni, che deve intercorrere tra il giorno di ricezione o di pubblicazione dell'avviso di convocazione e il giorno dell'assemblea dei rappresentanti.
 È fatto salvo il § 55c.
- (3) Al momento della convocazione dell'assemblea, devono essere comunicati l'ordine del giorno, la forma dell'assemblea, nel caso del § 55a comma 3 anche la forma della fase di discussione e nel caso del § 55a commi da 1 a 3 le informazioni necessarie sull'uso della comunicazione scritta o elettronica. Tali informazioni sono stabilite da chi convoca l'assemblea. L'ordine del giorno è reso noto a tutti i soci mediante pubblicazione sull'organo di pubblicazione della cooperativa (§ 63) o su Internet all'indirizzo della cooperativa o mediante comunicazione scritta diretta.
- I soci o i rappresentanti possono richiedere in forma testuale, indicandone lo scopo e le motivazioni, che i punti da deliberare vengano annunciati durante l'Assemblea dei rappresentanti. A tal fine è necessaria la richiesta di almeno un decimo dei soci o dei rappresentanti. I soci su richiesta dei quali vengono annunciati i punti da deliberare possono partecipare all'assemblea in tale misura; il diritto di parlare e di presentare proposte in merito a tali punti sarà esercitato da un socio che sarà determinato dai soci partecipanti. Il Consiglio di amministrazione e/o il Consiglio di vigilanza hanno il diritto di proporre argomenti da discutere all'ordine del giorno e di presentare mozioni.
- Non è possibile deliberare su argomenti la cui discussione non sia stata annunciata in tempo utile, in modo che intercorra almeno una settimana tra il ricevimento dell'annuncio (comma 8) e la data dell'Assemblea dei rappresentanti; tuttavia, ciò non riguarda le delibere sullo svolgimento dell'assemblea e le proposte di convocazione di un'Assemblea dei rappresentanti straordinaria. Le mozioni all'ordine del giorno che, ai sensi del comma 4, pervengono solo dopo la convocazione dell'Assemblea dei rappresentanti, vengono notificate per iscritto ai soci;

esse devono pervenire a questi ultimi almeno 7 giorni prima della data dell'assemblea, senza conteggiare tale data. Non è possibile deliberare su argomenti di discussione che non siano stati annunciati in tempo utile, ad eccezione di una mozione per la convocazione di un'Assemblea dei rappresentanti straordinaria.

(6)
Non è richiesto alcun annuncio per le mozioni e per le discussioni che sono destinate solo a portare a un dibattito ma non a una delibera.

(7)
Le mozioni relative alla procedura dell'Assemblea dei rappresentanti possono essere presentate da qualsiasi rappresentante presente all'Assemblea dei rappresentanti; l'Assemblea dei rappresentanti decide in merito a maggioranza semplice dei voti.

(8) Nei casi di cui ai commi 2 e 5, i relativi avvisi si considerano ricevuti se sono stati affissi due giorni prima dell'inizio del termine.

§ 49 Presidenza dell'assemblea

(1)

L'Assemblea dei rappresentanti è presieduta dal presidente del Consiglio di vigilanza o da uno dei suoi sostituti (presidente dell'assemblea).

(2)
Con delibera dell'Assemblea dei rappresentanti, la presidenza può essere delegata a un altro membro del Consiglio di vigilanza, del Consiglio di amministrazione, a un membro dell'Assemblea dei rappresentanti o a un rappresentante della federazione di auditing.

(3) Il presidente dell'assemblea nomina il segretario e, se necessario, gli scrutatori.

§ 50 Diritto di voto

(1)

Ogni rappresentante ha diritto a un voto. Non può farsi rappresentare per delega.

(2)
I rappresentanti non sono vincolati dalle istruzioni dei loro elettori.

(3)

Nessuno può esercitare il proprio diritto di voto se è stato deliberato che deve essere esonerato o liberato da una responsabilità o se la Cooperativa deve rivendicare un credito nei suoi confronti. Tuttavia, la persona deve essere ascoltata prima dell'adozione della delibera.

(4)

I membri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di vigilanza partecipano all'Assemblea dei rappresentanti senza diritto di voto. Tuttavia, possono prendere la parola e presentare mozioni in qualsiasi momento.

§ 51 Diritto all'informazione

(1)

Su richiesta nell'Assemblea dei rappresentanti, a ciascun rappresentante vengono fornite informazioni sugli affari della cooperativa da parte del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di vigilanza, nella misura in cui ciò sia necessario per una corretta valutazione del punto all'ordine del giorno.

(2)

Le informazioni devono essere conformi ai principi di responsabilità secondo coscienza e fedeltà.

(3)

Le informazioni possono essere rifiutate se

- a) riguardano la comunicazione delle informazioni è suscettibile, secondo un ragionevole giudizio commerciale, di arrecare alla cooperativa uno svantaggio non trascurabile;
- b) le domande riguardano valutazioni fiscali
 - o l'importo di singole imposte;
- c) la comunicazione delle informazioni sarebbe punibile per legge o violerebbe un obbligo di riservatezza legale, statutario o contrattuale;
- d) la richiesta di informazioni riguarda la situazione personale o aziendale di un terzo;
- e) riguardano accordi contrattuali con membri del Consiglio di amministrazione o dipendenti della cooperativa;
- f) la lettura di documenti comporterebbe un prolungamento irragionevole dell'Assemblea dei rappresentanti;
- g) la questione riguarda le condizioni di acquisto e/o vendita della Cooperativa e la loro base di calcolo.

§ 52 Votazioni ed elezioni

(1)

Le votazioni e le elezioni si svolgono in forma palese durante l'Assemblea dei rappresentanti. Le votazioni o le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto se il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di vigilanza o i rappresentanti lo richiedono con almeno un quarto dei voti validamente espressi in una delibera in merito. Il Consiglio di amministrazione o il Consiglio di vigilanza possono stabilire, prima della riunione in presenza, che le votazioni e le elezioni dell'assemblea si svolgano tramite comunicazione elettronica.

(2)

Le delibere dell'Assemblea dei rappresentanti sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi, a meno che la legge o lo statuto non prevedano una maggioranza maggiore. In caso di parità di voti, la mozione si considera respinta, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

(3)

Per determinare la proporzione dei voti, si contano solo i voti validi espressi; le astensioni e i voti non validi non sono presi in considerazione. In caso di parità di voti, una mozione si considera respinta; in tal caso, le elezioni si svolgono per sorteggio.

(4)

Si tengono elezioni separate per ciascun mandato del Consiglio di vigilanza da assegnare. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto più della metà dei voti validi espressi. Se nessun candidato ottiene il numero di voti richiesto al primo scrutinio, si tiene un'elezione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In questo caso, viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, l'elezione sarà decisa dal sorteggio effettuato dal presidente dell'assemblea.

(5)

La persona eletta deve dichiarare alla cooperativa, subito dopo l'elezione e al più tardi entro la fine dell'Assemblea dei rappresentanti, se accetta l'elezione.

§ 53 Congedo

(1)

Un rappresentante che per delibera deve essere esonerato o congedato da un obbligo o con il quale deve essere concluso un negozio giuridico non ha diritto di voto a tale riguardo. La modifica o l'annullamento di un negozio giuridico è considerata equivalente alla conclusione di un negozio giuridico.

(2)

Il congedo del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di sorveglianza viene votato separatamente.

§ 54 Verbale dell'assemblea

(1)

Le delibere dell'Assemblea dei rappresentanti devono essere verbalizzate a fini probatori e firmate dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dai membri del Consiglio di amministrazione che hanno partecipato all'Assemblea dei rappresentanti.

(2)

Il verbale, che deve essere redatto al più tardi entro 2 settimane dalla conclusione dell'Assemblea dei rappresentanti, deve indicare il luogo e il giorno o il periodo dell'assemblea, la forma dell'assemblea, nel caso di assemblea con procedura a tappe (§ 55a comma 3), anche la forma della fase di discussione, il nome del presidente dell'assemblea, nonché il tipo e il risultato delle votazioni e le conclusioni del presidente sull'approvazione della delibera. Nel caso di assemblee ai sensi del § 55a comma 1 o nel caso di una fase di discussione virtuale nell'ambito di un'assemblea in una procedura allungata ai sensi del § 55a comma 3, come luogo dell'assemblea deve essere indicata la sede legale della cooperativa. La convocazione deve essere accompagnata da documenti giustificativi in allegato.

- (3) Nei casi di cui al § 47, comma 3, GenG, al verbale deve essere allegato un elenco dei rappresentanti presenti.
- (4)

Il verbale con i relativi allegati deve essere conservato. Ogni socio della cooperativa può prendere visione del verbale.

(5)

Inoltre, nel caso del § 55a dello statuto, al verbale deve essere allegato l'elenco dei rappresentanti che partecipano all'adozione della delibera e deve essere annotato il tipo di voto.

§ 55 Partecipazione della federazione di auditing

I rappresentanti della federazione di auditing hanno il diritto di partecipare e intervenire a qualsiasi Assemblea dei rappresentanti.

§ 55a Assemblea virtuale, ibrida e con procedura allungata

(1)

L'Assemblea dei rappresentanti può svolgersi senza la presenza fisica dei rappresentanti in un unico luogo (riunione virtuale). In questo caso, si deve garantire che l'intero svolgimento dell'assemblea sia comunicato a tutti i rappresentanti partecipanti per iscritto o tramite comunicazione elettronica e che tutti i rappresentanti partecipanti possano esercitare i propri diritti di parola, di mozione, di informazione e di voto per iscritto o tramite comunicazione elettronica. Al momento della convocazione, devono essere fornite informazioni in particolare su eventuali dati di accesso e sulle modalità di esercizio del diritto di parola, di mozione, di informazione e di voto.

(2)

La partecipazione all'Assemblea dei rappresentanti può avvenire a scelta fisicamente nel luogo indicato o senza la presenza fisica in tale luogo (assemblea ibrida). In questo caso, si deve garantire che l'intero svolgimento dell'assemblea sia comunicato a tutti i rappresentanti partecipanti tramite comunicazione elettronica, che i rappresentanti che partecipano senza essere fisicamente presenti nel luogo dell'assemblea possano esercitare i loro diritti di parola, proposta, informazione e voto tramite comunicazione elettronica e che il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di vigilanza siano rappresentati da membri fisicamente presenti nel luogo dell'assemblea. Si applicano di conseguenza i commi 1 e 3.

(3)

La partecipazione all'Assemblea dei rappresentanti può avvenire anche in modo tale che l'assemblea sia suddivisa in una fase di discussione, che si svolge in forma virtuale o ibrida, e in una fase di votazione che si svolge successivamente (riunione con procedura allungata). In questo caso, si deve garantire che durante una fase di discussione tenuta in forma virtuale, sia soddisfatto il comma 1, frase 2, ad eccezione dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto, e durante una fase di discussione tenuta in forma ibrida sia soddisfatto il comma 2, frase 2 per l'esercizio del diritto di voto. Inoltre, deve essere garantito che durante la fase di voto tutti i membri possano esercitare il proprio diritto di voto per iscritto o tramite comunicazione elettronica. Il comma 1, frase 3, si applica per analogia; deve inoltre essere comunicato come e quando deve essere espresso il voto per iscritto o tramite comunicazione elettronica.

(4) (eliminato)

§ 55b Partecipazione scritta o elettronica all'adozione di delibere in un'assemblea dei rappresentanti tenuta solo in presenza

Se è stato consentito di partecipare per iscritto o tramite comunicazione elettronica all'adozione di delibere in un'Assemblea dei rappresentanti tenutasi solo in presenza, l'avviso di convocazione dovrà essere accompagnato da informazioni sulle modalità e sui tempi di

espressione del voto scritto o elettronico.

§ 55c Partecipazione dei membri del Consiglio di vigilanza a un'assemblea in presenza con immagini e audio e trasmissione dell'Assemblea dei rappresentanti con immagini e audio

(1)

Un membro del Consiglio di vigilanza può partecipare mediante trasmissione video e audio a un'assemblea in presenza se

- a) il Consiglio di vigilanza consente questa possibilità di partecipazione,
- b) ciò sia stato richiesto in forma testuale al Consiglio di amministrazione almeno 1 settimana prima dell'Assemblea dei rappresentanti e
- c) il membro del Consiglio di vigilanza assicura in modo credibile che gli occorrerebbero più di 6 ore per recarsi e tornare dall'assemblea.

(2)

È consentita la trasmissione dell'Assemblea dei rappresentanti con immagini e suoni. La decisione se e in che modo l'Assemblea dei rappresentanti debba essere trasmessa con immagini e suoni spetta al Consiglio di vigilanza Le modalità di trasmissione sono annunciate nell'avviso di convocazione.

§ 56 Punti per l'adozione delle delibere

Oltre alle questioni previste dalla GenG e dal presente statuto, l'Assemblea dei rappresentanti delibera in particolare sui seguenti temi:

- a) modifiche e integrazioni dello Statuto;
- b) inclusione, eliminazione o interruzione di un'area di attività che influisce sull'attività principale della cooperativa;
- c) cosa comunicare della relazione di auditing effettuata dalla federazione di auditing;
- d) adozione del bilancio annuale, destinazione dell'eccedenza annuale o copertura di una perdita di esercizio in conformità alle disposizioni sulla formazione delle riserve (§§ 18, 19);
- e) congedo del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di vigilanza;
- f) elezione dei membri del Consiglio di vigilanza e determinazione della remunerazione ai sensi del § 34, comma 2, frase 3;
- g) revoca della nomina dei membri del Consiglio di vigilanza;
- h) espulsione di membri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di vigilanza dalla cooperativa;
- i) conduzione di procedimenti legali contro i membri del Consiglio di vigilanza che sono in carica o hanno lasciato la carica a causa della loro posizione;

- j) elezione di un delegato ai sensi del § 39 comma 3 GenG per condurre procedimenti legali contro i membri del Consiglio di vigilanza che sono in carica o si sono dimessi dalla carica a causa della loro posizione;
- k) determinazione delle restrizioni alla concessione di prestiti ai sensi del § 49 GenG;
- I) fusione della cooperativa;
- m) scioglimento della cooperativa e continuazione dopo la decisione di scioglimento;
- n) modifica della forma giuridica;
- o) determinazione di una tassa d'ammissione;
- p) elezioni del Comitato elettorale e approvazione del regolamento di voto per l'elezione dell'Assemblea dei rappresentanti;
- q) la determinazione dei versamenti nella quota sociale, nella misura in cui il versamento obbligatorio non è determinato per importo e tempo nello statuto (§ 50 GenG).

§ 57 Requisiti di maggioranza

(1)

La maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi è richiesta in particolare nei seguenti casi:

- a) modifiche e integrazioni dello Statuto;
- b) scioglimento della cooperativa;
- c) continuazione dopo la decisione di scioglimento;
- d) fusione della cooperativa;
- e) revoca della nomina dei membri del Consiglio di vigilanza;
- f) espulsione di membri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di vigilanza;
- g) divisione della quota sociale;
- h) modifica dell'oggetto sociale della cooperativa;
- i) introduzione della partecipazione obbligatoria con più quote sociali;
- j) estensione del periodo di preavviso a più di un anno;
- k) aumento o riduzione della quota e dell'importo di garanzia.

(2)

Una delibera sullo scioglimento della cooperativa o sulla modifica della forma giuridica richiede una maggioranza di nove decimi dei voti validamente espressi. Per tali delibere, oltre alle disposizioni statutarie, è richiesta la presenza di due terzi di tutti i rappresentanti in un'Assemblea dei rappresentanti convocata esclusivamente a questo scopo. Se questo numero di soci non viene raggiunto nell'assemblea che decide lo scioglimento della cooperativa o il cambiamento della forma giuridica, qualsiasi altra assemblea può decidere lo scioglimento della cooperativa o il cambiamento della forma giuridica entro lo stesso esercizio finanziario senza tener conto del numero di rappresentanti presenti.

(3)

La federazione di auditing deve essere ascoltata prima di deliberare la fusione, lo scioglimento o la continuazione della cooperativa sciolta e la modifica della forma giuridica. Una perizia della federazione di auditing richiesta dal Consiglio di amministrazione in tempo utile viene letta nell'Assemblea dei rappresentanti.

(4)

È richiesta la maggioranza dei nove decimi dei voti validamente espressi per una modifica dello statuto che introduca o estenda un obbligo per i soci di utilizzare strutture o altri servizi della cooperativa o di fornire beni o servizi, nonché per una modifica del § 57, comma 2, dello statuto.

VI. Contabilità

§ 58 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della cooperativa è l'anno solare.

§ 59 Bilancio annuale e relazione sulla gestione

(1)

Al più tardi entro 5 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione prepara il bilancio annuale e la relazione sulla gestione - nella misura richiesta dalla legge - per l'esercizio finanziario precedente.

(2)

Il Consiglio di amministrazione presenta il bilancio annuale e la relazione sulla gestione - nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legge - in conformità al § 25, numero 6, al Consiglio di amministrazione per l'adozione del bilancio annuale.

(3)

Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione - nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legge - sono resi disponibili per la consultazione da parte dei soci o altrimenti portati a loro conoscenza almeno una settimana prima dell'Assemblea dei rappresentanti presso i locali commerciali della cooperativa o in un altro luogo da annunciare.

(4)

La relazione del Consiglio di vigilanza sull'esame del bilancio annuale e la relazione sulla

gestione (§ 41, numero 6) - nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legge - viene presentata all'Assemblea ordinaria dei rappresentanti.

§ 60 Destinazione dell'utile d'esercizio

(1)

L'Assemblea dei rappresentanti decide in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.

(2)

Nella misura in cui non venga destinato alle riserve statutarie (§18) o ad altre riserve di utili (§19) o utilizzato per altri scopi, può essere distribuito ai soci in proporzione agli attivi aziendali alla fine dell'esercizio precedente. Non si tiene conto dei versamenti effettuati nel corso dell'esercizio.

(3)

L'utile attribuibile al singolo socio viene aggiunto all'attivo aziendale fino al raggiungimento delle quote sociali o alla ricostituzione di un saldo attivo ridotto dalla perdita. Nel calcolo della quota di utili, l'attivo aziendale di ciascun socio viene preso in considerazione solo nella misura in cui ammonta a euro interi.

§ 61 Copertura di una perdita di esercizio

(1)

L'Assemblea dei rappresentanti decide in merito alla copertura di una perdita di esercizio.

(2)

Se una perdita di esercizio non viene riportata o coperta attingendo alle altre riserve di utili (§ 19), essa viene coperta dalla riserva statutaria (§ 18) o dalla cancellazione dell'attivo aziendale dei soci o da entrambe le cose contemporaneamente.

(3)

Se per la copertura della perdita vengono utilizzati gli attivi aziendali dei soci, la quota di perdita attribuibile al singolo socio viene calcolata in proporzione alle quote obbligatorie di tutti i soci rilevate o da rilevare ai sensi dello statuto all'inizio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita.

VII. Liquidazione della cooperativa

§ 62 Liquidazione

(1)

In seguito allo scioglimento, la cooperativa viene liquidata.

(2)

La liquidazione avviene in conformità alla legge.

(3)

Alla distribuzione del patrimonio della cooperativa si applicano le disposizioni di legge, a condizione che gli avanzi di gestione siano distribuiti tra i soci in proporzione al loro attivo aziendale. Il patrimonio non distribuito sarà devoluto alla Fondazione Landgard per l'utilizzo in conformità allo statuto.

VIII. Comunicati della cooperativa

§ 63 Comunicati

(1)

Se non diversamente previsto dalla legge o dallo statuto, i comunicati della Cooperativa sono pubblicati sul sito web della Cooperativa, accessibile al pubblico.

Se non diversamente prescritto, sul sito web della cooperativa accessibile al pubblico, il bilancio annuale e la relazione sulla gestione statutaria, nonché i documenti di cui al § 325 HGB (codice di commercio tedesco), sono pubblicati solo nel registro delle imprese.

(2)

Il comunicato deve riportare i nomi delle persone da cui proviene.

(3) (eliminato)